



PARTITO LIBERALE RADICALE  
SEZIONE DI BIASCA

## STATUTO DELLA SEZIONE LIBERALE RADICALE DI BIASCA del 25 aprile 2002

### I. Norme generali

#### **Art. 1**

La Sezione liberale radicale di Biasca è costituita nella forma dell'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. CCS e riunisce i cittadini e le cittadine svizzeri domiciliati nel Comune o all'estero, che aderiscono ai suoi scopi e ne accettano gli statuti, intesi ad attuare nella vita pubblica i principi e le idee liberali.

Essa aderisce al Partito liberale radicale ticinese (PLRT).

I Soci hanno uguali diritti e uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche.

#### **Art. 2**

La Sezione promuove la valorizzazione dell'individuo e della società in uno stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell'equilibrio tra le libertà individuali e la tutela delle esigenze sociali.

#### **Art. 3**

È promossa negli organi sezionali un'adeguata presenza di donne, giovani, anziani e componenti dei vari settori della società. È pure promossa la presenza paritaria di uomini e donne.

#### **Art. 4**

Il presente statuto disciplina l'organizzazione della Sezione e ne stabilisce le norme per tutti i soci.

#### **Art. 5**

Le espressioni contenute nel presente sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso.

## **II. Soci**

### **Art. 6**

Fanno parte della Sezione, e quindi sono Soci, i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune di Biasca e all'estero. I biaschesi domiciliati all'estero che esercitano il diritto di voto a Biasca possono chiedere l'ammissione alla Sezione.

I Soci hanno uguali diritti e uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche. L'adesione comporta il rispetto dei principi statutari, degli indirizzi programmatici e dei postulati fondamentali del Partito e della Sezione.

### **Art. 7**

I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare, a livello comunale, alle attività della Sezione.

### **Art. 8**

Le dimissioni dalla Sezione, per qualsiasi motivo, devono essere presentate per iscritto al Comitato.

### **Art. 9**

Il socio che cambia domicilio deve notificare il trasferimento al Comitato, che ne informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce.

Soci di altre sezioni, che prendono domicilio a Biasca, sono automaticamente ammessi di diritto.

## **III. Norme procedurali**

### **Art. 10**

Gli organi della Sezione sono eletti per un quadriennio e sono rieleggibili. Il rinnovo di tutte le cariche della Sezione avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali.

I membri che non raggiungono una partecipazione minima del 50% alle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni. Giustificano eccezioni motivi di salute o particolarità di carica.

### **Art. 11**

Negli organi della Sezione ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente del giorno.

### **Art. 12**

La Direttiva delibera validamente soltanto quando è presente almeno un terzo dei membri; il Comitato quando è presente almeno la maggioranza dei membri. L'Assemblea della Sezione può deliberare anche senza tali quorum.

### **Art. 13**

L'Assemblea, la Direttiva e il Comitato deliberano a maggioranza assoluta dei voti emessi, se non specificato diversamente nel presente Statuto.

### **Art. 14**

Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta di almeno due terzi dei membri dell'organo deliberante, presenti.

**Art. 15**

Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve venire accettato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti.

**Art. 16**

Costituiscono materia di giudizio disciplinare gli atti contrari alla dignità politica e morale e alla disciplina commessi dagli iscritti alla Sezione.

La materia disciplinare è regolata dal titolo X dello Statuto del PLRT.

**IV. Organi sezionali****Art. 17**

Organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direttiva;
- c) il Comitato;
- d) la Commissione di revisione.

**Art. 18**

L'Assemblea sezionale è l'organo superiore della Sezione ed è costituita da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno in forma ordinaria e quando lo richiedono l'Ufficio presidenziale cantonale o almeno 1/5 dei soci, ed ogni volta che lo ritenga necessario il Comitato, in forma straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Comitato con un preavviso di almeno 8 giorni, mediante pubblicazione sull'organo ufficiale del Partito.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) determina la politica del partito nell'ambito della Sezione secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) esamina ed approva il programma d'attività della Sezione;
- c) elegge il Comitato e la Direttiva e nomina il Presidente e la Commissione di revisione;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali e il candidato del partito alla carica di Sindaco;
- e) designa, su proposta del Comitato, il rappresentante della Sezione - di regola il Sindaco o un Municipale - ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
- f) elegge i delegati nel Comitato cantonale;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale;
- h) approva la gestione annuale del Comitato;
- i) approva lo Statuto e sue eventuali modifiche;
- l) prende posizione su qualsiasi altro problema a richiesta di almeno la metà dei soci presenti;
- m) riconosce altre organizzazioni d'area liberale previste dallo Statuto cantonale.

### **Art. 19**

La Direttiva è composta dai membri del Comitato, dai Municipali e dai Consiglieri comunali, dai rappresentanti della Sezione nell'assemblea distrettuale (delegati e membri del Comitato distrettuale), dai deputati al Gran Consiglio e alle Camere federali e da altri soci fino a un massimo complessivo di 50 membri.

La Direttiva è convocata dal Comitato ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 15 membri della stessa.

Il Presidente (in sua assenza il vice Presidente) ed il segretario del Comitato ne costituiscono l'Ufficio presidenziale.

La Direttiva ha le seguenti attribuzioni:

- a) esamina e preavvisa il programma del Partito in sede comunale da sottoporre all'Assemblea;
- b) esamina e preavvisa tutti gli oggetti che vengono sottoposti al Consiglio comunale;
- c) designa i candidati da proporre quali membri dell'Ufficio presidenziale e delle commissioni del Consiglio comunale e il capogruppo in seno allo stesso;
- d) collabora con il Comitato nella scelta dei candidati alle elezioni comunali (Municipio, Consiglio comunale, Sindaco) e dei delegati all'Assemblea distrettuale;
- e) preavvisa la scelta dei candidati della Sezione la cui designazione o proposta sia di competenza dell'Assemblea distrettuale;
- f) nomina commissioni per compiti speciali in relazione a sue competenze.

### **Art. 20**

Il Comitato è composto da un massimo di nove membri di cui un Presidente, eletto dall'Assemblea, un vice Presidente, un Segretario e un Cassiere, nominati nel suo ambito.

Fanno parte di diritto del Comitato il Sindaco o un Municipale, ed un rappresentante di ogni organizzazione riconosciuta dalla Sezione.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Municipale.

Il Comitato può validamente deliberare se è presente almeno la maggioranza dei membri.

Il Comitato dirige l'attività politica e organizzativa della Sezione conformemente alle direttive cantonali e alle decisioni dell'Assemblea e della Direttiva.

Al Comitato incombe l'organizzazione delle elezioni ad ogni livello, sul piano comunale, e la scelta dei candidati da sottoporre alla designazione della Direttiva e dell'Assemblea secondo le norme dal presente statuto.

Il Comitato promuove e organizza convegni e manifestazioni di Partito a carattere comunale o distrettuale, queste ultime previo accordo con il Comitato distrettuale.

Il Comitato cura la stampa e la propaganda politica.

Il Comitato, in seduta congiunta con i Municipali e, se lo ritiene opportuno, con i Consiglieri comunali, studia ed esamina i problemi comunali più importanti.

Il Comitato designa i candidati della Sezione da proporre quali membri delle varie commissioni e delegazioni municipali.

Il Comitato può nominare commissioni con il compito di curare determinate mansioni di sua competenza (Commissione elettorale, segretariato, stampa, ecc.).

Rientra nelle competenze del Comitato tutto quanto non è esplicitamente attribuito alle competenze della Direttiva e dell'Assemblea.

#### **Art. 21**

La Commissione di revisione è composta da 3 membri e deve presentare annualmente all'Assemblea ordinaria un rapporto sulla gestione finanziaria e sulla situazione di cassa.

#### **Art. 22**

I Delegati rappresentano la Sezione nell'Assemblea dei Delegati distrettuali e al Congresso cantonale, nelle forme stabilite dallo Statuto del PLRT.

I delegati sono nominati in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio.

L'Assemblea elegge pure 5 Delegati supplenti.

#### **Art. 23**

La Sezione riconosce, promuove e appoggia la Sezione Giovani liberali radicali "Aleardo Pini" che gode di autonomia organizzativa, ha i propri iscritti e costituisce un'organizzazione affiancata a quelle previste dal presente Statuto.

### **V. Disposizioni finali e abrogative**

#### **Art. 24**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, sono applicabili lo Statuto del PLRT e le pertinenti norme del CCS.

#### **Art. 25**

Il presente Statuto abroga ogni altra disposizione precedente contraria o incompatibile, in particolare quello del 7 marzo 1969, modificato il 9 novembre 1974.

Esso entra in vigore immediatamente.

Così approvato dall'Assemblea del giovedì 25 aprile 2002.

Il Presidente

La Segretaria

Rolf Dürig

Roberta Molinari